SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 gennaio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della transizione ecologica

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2021, n. **239**.

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 113;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 526;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2012;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritti il 17 maggio 2004 e il 31 luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante «Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 luglio 2021;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

b) «RUO», il responsabile dell'unità organizzativa che agisce come stazione appaltante, o un suo delegato, di livello dirigenziale;

c) «RUP», il responsabile unico del procedimento;

d) «Presidenza», la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso la Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dalla Presidenza ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, sempreché tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.

3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinato dalla Presidenza alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.

4. I compensi incentivanti stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici perché provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.

5. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, rese nell'ambito di lavori, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *nn)*, del Codice, nonché di servizi e forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice che determinino un incremento dell'importo a base di gara, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all'articolo 106, comma 2, del medesimo Codice.

6. Le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.

Art. 3.

Misura degli incentivi

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:

a) 2 per cento per importi fino a cinque milioni di euro;

b) 1,8 per cento per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;

c) 1,5 per cento per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;

d) 1 per cento per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.

2. Ai sensi all'articolo 113, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

3. Nel rispetto dell'articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Presidenza.

4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di gara aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:

a) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto;

b) dal 5 per cento al 10 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;

c) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori e il personale tecnico assistente;

d) dal 20 per cento al 30 per cento, da ripartire tra l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.

5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di gara aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:

a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto;

b) dal 10 per cento al 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;

c) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonché l'incaricato della verifica di conformità.

6. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 113, comma 5, del Codice, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per i servizi con carattere di ripetitività si applica una riduzione dell'incentivo secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui ai commi 4 e 5.

Art. 4.

Individuazione del personale

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice.

2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unità organizzativa, salvo la necessità di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unità organizzativa.

3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.

4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio.

5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.

Art. 5.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative.

3. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle procedure e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 6.

Definizione delle percentuali effettive

1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilità e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.

2. Nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture, laddove sia nominato personale con funzioni di collaboratori tecnico-amministrativi di supporto al RUP e a coloro che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, il compenso previsto per questi ultimi è ridotto secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.

4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base di gara, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.

5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali il compenso spettante al direttore dei lavori è riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP è corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.

Art. 7.

Determinazione degli importi

1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attività concretamente svolte rilasciata da parte del RUP.

2. La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione.

3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;

c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del procedimento della relazione finale di verifica;

e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione;

f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.

5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9, l'incentivo spettante è liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.

Art. 8.

Responsabilità per ritardo nei tempi previsti

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere è ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.

2. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al dipendente.

Art. 9.

Altre ipotesi di responsabilità

1. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di:

a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;

b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera *a)*, tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Presidenza.

Art. 10.

Accertamento della responsabilità

1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 8 e 9 è svolto dal RUO, sentiti il RUP e il dipendente.

2. Nei confronti del RUP l'accertamento è svolto dal RUO, sentiti il dirigente del RUP e il RUP medesimo.

3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.

4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non è sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. La Presidenza comunica annualmente alle Organizzazioni sindacali rappresentative lo stato di ripartizione per tipologia di funzioni tecniche delle somme destinate agli incentivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86:

«Art. 17 *(Regolamenti).*

1. – 2. *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. – 4-*ter*. (*Omissis*)».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 250, S.O. n. 167.

— Si riporta il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10:

«Art. 113 (*Incentivi per funzioni tecniche)*. — 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi deldecreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-*bis*. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n. 62:

«Art. 1.

526. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2010, n. 286.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2012, n. 288.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), vedi le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), vedi le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera *nn)* del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) – mm). (*Omissis*).

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo). – ggggg-*undecies*). (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 106 *(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)*. — 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera *a)*;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera *e)*, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera *d)*.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera *b)* e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.».

Note all'art. 3:

Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 31 *(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni).* — 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *a)*. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.».

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

— Il Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1930, n. 251.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

22G00003

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2021.

Riparto per l'anno 2021 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, «Disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (…), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (…)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, commi 561 e 562;

Visto l'art. 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2018, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 8 concernente l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione;

Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario 2021, è iscritto, nel capitolo 2836, il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», con lo stanziamento di 100 milioni di euro e che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con

il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (…), si provvede al riparto del contributo (…) tra gli enti territoriali interessati (…)»;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 19595 del 6 maggio 2021, con la quale sono stati individuati gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, distinti per grado di istruzione e per provincia;

Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo per l'anno 2021 in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie superiori nell'anno scolastico 2020/2021;

Visto il documento repertorio atti n. 65 del 17 giugno 2021, recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa è stata sancita l'intesa;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, capitolo 2836, ripartito ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito, secondo l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
GELMINI

Il Ministro per le disabilità
STEFANI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 3043

ALLEGATO *A*

		Ordine Scuola	SCUOLA INFANZIA		SCUOLA PRIMARIA		SCUOLA SECONDARIA I GRADO		SCUOLA SECONDARIA II GRADO		RIPARTIZONE ANNO 2021			Totale stanziamento	Contributo per alunni disabili
	Regione	Provincia	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	Tot. Alunni con disabilità per Provincia	Numero alunni con disabilità scuola secondaria II grado	Totale per Provincia 100% alunni	100.000.000,00 €	1.488,58 €
1	PIEMONTE	ALESSANDRIA	6.755	152	14.516	526	9.912	394	15.480	363	1.435	363	540.355,47 €		
1	PIEMONTE	ASTI	3.415	87	8.239	337	5.387	262	7.436	275	961	275	409.360,21 €		
1	PIEMONTE	BIELLA	2.584	66	5.949	232	4.133	177	6.770	236	711	236	351.305,49 €		
1	PIEMONTE	CUNEO	10.375	231	25.975	956	16.800	658	25.727	770	2.615	770	1.146.208,58 €		
1	PIEMONTE	NOVARA	5.393	149	14.663	616	9.492	441	14.308	464	1.670	464	690.702,31 €		
1	PIEMONTE	TORINO	30.021	522	86.257	3.106	57.276	2.256	92.497	2.328	8.212	2.328	3.465.420,23 €		
1	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	2.032	41	5.702	224	3.899	142	7.258	201	608	201	299.205,10 €		
1	PIEMONTE	VERCELLI	2.850	52	6.224	219	4.310	192	7.307	227	690	227	337.908,24 €		
	TOTALE PIEMONTE											**4.864**	**7.240.465,63 €**		
2	LOMBARDIA	BERGAMO	8.747	359	47.922	2.216	31.331	1.588	46.615	916	5.079	916	1.363.541,64 €		
2	LOMBARDIA	BRESCIA	12.336	347	54.792	2.056	36.616	1.367	50.792	1.164	4.934	1.164	1.732.710,11 €		
2	LOMBARDIA	COMO	5.925	217	24.586	1.217	15.645	883	19.011	506	2.823	506	753.222,78 €		
2	LOMBARDIA	CREMONA	5.146	155	14.073	804	9.536	583	15.683	542	2.084	542	806.811,75 €		
2	LOMBARDIA	LECCO	2.774	101	13.456	748	8.641	518	13.548	314	1.681	314	467.414,93 €		
2	LOMBARDIA	LODI	3.319	113	9.604	480	6.595	316	10.314	255	1.164	255	379.588,56 €		
2	LOMBARDIA	MANTOVA	7.538	224	18.116	1.069	11.541	777	14.740	532	2.602	532	791.925,93 €		
2	LOMBARDIA	MILANO	33.155	1.138	127.901	7.438	81.842	5.541	117.648	3.972	18.089	3.972	5.912.649,97 €		
2	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	10.065	320	36.691	1.989	23.859	1.437	32.307	767	4.513	767	1.141.742,83 €		
2	LOMBARDIA	PAVIA	7.843	207	20.702	1.244	13.835	987	19.175	737	3.175	737	1.097.085,36 €		
2	LOMBARDIA	SONDRIO	2.907	54	7.798	301	4.861	181	7.791	199	735	199	296.227,93 €		
2	LOMBARDIA	VARESE	6.804	246	36.695	1.851	23.538	1.209	39.648	791	4.097	791	1.177.468,81 €		
	TOTALE LOMBARDIA											**10.695**	**15.920.390,60 €**		
3	VENETO	BELLUNO	2.458	57	7.442	301	5.059	243	7.947	218	819	218	324.511,00 €		
3	VENETO	PADOVA	5.271	145	38.219	1.127	25.918	699	38.323	591	2.562	591	879.752,30 €		
3	VENETO	ROVIGO	2.200	77	8.375	403	5.662	293	8.813	293	1.066	293	436.154,69 €		
3	VENETO	TREVISO	5.786	199	38.179	1.366	25.205	833	40.152	770	3.168	770	1.146.208,58 €		
3	VENETO	VENEZIA	8.894	195	32.738	1.117	22.130	783	32.602	733	2.828	733	1.091.131,03 €		
3	VENETO	VERONA	7.625	182	39.754	1.848	25.216	1.105	36.017	784	3.919	784	1.167.048,74 €		
3	VENETO	VICENZA	8.078	203	37.009	1.558	25.268	1.249	40.795	959	3.969	959	1.427.550,69 €		
	TOTALE VENETO											**4.348**	**6.472.357,02 €**		
4	LIGURIA	GENOVA	8.531	204	27.502	1.428	19.587	1.024	33.967	1.375	4.031	1.375	2.046.801,04 €		
4	LIGURIA	IMPERIA	3.505	89	7.272	374	5.101	295	8.272	257	1.015	257	382.565,72 €		
4	LIGURIA	LA SPEZIA	3.310	84	7.699	279	5.331	161	8.907	229	753	229	340.885,41 €		
4	LIGURIA	SAVONA	3.712	94	9.334	375	6.605	277	11.454	348	1.094	348	518.026,73 €		
	TOTALE LIGURIA											**2.209**	**3.288.278,90 €**		
5	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	11.805	243	39.996	1.521	25.503	1.051	39.653	1.333	4.148	1.333	1.984.280,57 €		
5	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	2.752	69	12.112	576	8.209	421	15.494	602	1.668	602	896.126,71 €		

5	EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	5.631	121	16.769	540	10.951	352	19.350	389	1.402	389	579.058,62 €
5	EMILIA ROMAGNA	MODENA	9.100	249	30.194	1.383	20.167	857	35.330	1.113	3.602	1.113	1.656.792,40 €
5	EMILIA ROMAGNA	PARMA	4.324	100	18.281	571	11.587	455	20.426	596	1.722	596	887.195,21 €
5	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	4.202	109	11.654	462	7.469	264	12.317	379	1.214	379	564.172,79 €
5	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	4.121	108	15.334	626	10.567	400	16.361	538	1.672	538	800.857,42 €
5	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	3.486	69	23.522	1.037	15.660	657	22.851	919	2.682	919	1.368.007,38 €
5	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	3.704	95	13.726	568	9.443	365	15.101	390	1.418	390	580.547,20 €
	TOTALE EMILIA ROMAGNA											**6.259**	**9.317.038,32 €**
6	TOSCANA	AREZZO	5.843	117	13.321	571	9.121	373	16.871	561	1.622	561	835.094,82 €
6	TOSCANA	FIRENZE	16.188	292	37.910	1.224	26.293	899	43.911	1.422	3.837	1.422	2.116.764,42 €
6	TOSCANA	GROSSETO	3.201	51	7.776	240	5.522	210	10.324	329	830	329	489.743,67 €
6	TOSCANA	LIVORNO	4.371	115	12.264	558	8.655	400	14.616	503	1.576	503	748.757,03 €
6	TOSCANA	LUCCA	7.150	129	14.869	525	10.383	412	16.837	525	1.591	525	781.505,85 €
6	TOSCANA	MASSA-CARRARA	2.999	62	6.619	284	4.566	180	8.666	298	824	298	443.597,61 €
6	TOSCANA	PISA	6.966	167	17.705	697	11.778	484	17.731	597	1.945	597	888.683,80 €
6	TOSCANA	PISTOIA	5.174	85	11.888	502	8.068	395	13.800	650	1.632	650	967.578,67 €
6	TOSCANA	PRATO	4.206	65	10.634	378	8.145	285	13.017	456	1.184	456	678.793,65 €
6	TOSCANA	SIENA	4.479	64	10.660	337	7.012	278	12.329	440	1.119	440	654.976,33 €
	TOTALE TOSCANA											**5.781**	**8.605.495,85 €**
7	UMBRIA	PERUGIA	12.664	288	27.089	1.106	18.216	810	29.914	1.250	3.454	1.250	1.860.728,21 €
7	UMBRIA	TERNI	3.715	60	8.438	290	5.569	229	9.475	325	904	325	483.789,34 €
	TOTALE UMBRIA											**1.575**	**2.344.517,55 €**
8	MARCHE	ANCONA	9.432	197	19.871	760	13.402	548	22.207	707	2.212	707	1.052.427,88 €
8	MARCHE	ASCOLI PICENO	3.990	105	8.033	300	5.322	196	10.332	366	967	366	544.821,22 €
8	MARCHE	FERMO	3.431	105	6.711	314	4.419	189	7.004	238	846	238	354.282,65 €
8	MARCHE	MACERATA	6.139	138	12.733	509	8.299	337	15.064	497	1.481	497	739.825,54 €
8	MARCHE	PESARO E URBINO	6.029	148	15.096	609	10.120	391	16.760	518	1.666	518	771.085,77 €
	TOTALE MARCHE											**2.326**	**3.462.443,06 €**
9	LAZIO	FROSINONE	9.952	341	19.329	894	12.836	528	22.330	722	2.485	722	1.074.756,62 €
9	LAZIO	LATINA	12.133	402	25.131	1.337	16.395	801	26.287	920	3.460	920	1.369.495,97 €
9	LAZIO	RIETI	2.710	85	5.544	266	3.705	162	7.261	273	786	273	406.383,04 €
9	LAZIO	ROMA	51.130	1.409	170.256	8.252	116.234	4.824	183.048	5.113	19.598	5.113	7.611.122,69 €
9	LAZIO	VITERBO	5.952	177	11.571	572	7.883	413	13.086	501	1.663	501	745.779,87 €
	TOTALE LAZIO											**7.529**	**11.207.538,18 €**
10	ABRUZZO	CHIETI	7.599	192	15.405	782	10.271	492	16.647	679	2.145	679	1.010.747,57 €
10	ABRUZZO	L'AQUILA	5.261	130	11.176	502	7.187	364	12.246	497	1.493	497	739.825,54 €
10	ABRUZZO	PESCARA	6.865	160	13.138	449	8.892	287	15.662	457	1.353	457	680.282,24 €
10	ABRUZZO	TERAMO	6.646	209	12.258	625	7.908	411	12.264	484	1.729	484	720.473,96 €
	TOTALE ABRUZZO											**2.117**	**3.151.329,30 €**
11	MOLISE	CAMPOBASSO	3.590	62	7.895	292	5.295	201	10.309	381	936	381	567.149,96 €
11	MOLISE	ISERNIA	1.542	30	2.944	96	1.850	72	3.037	78	276	78	116.109,44 €
	TOTALE MOLISE											**459**	**683.259,40 €**
12	CAMPANIA	AVELLINO	7.764	195	15.288	549	10.751	383	18.230	441	1.568	441	656.464,91 €

12	CAMPANIA	BENEVENTO	5.227	81	10.197	359	7.103	240	14.167	441	1.121	441	656.464,91 €
12	CAMPANIA	CASERTA	15.967	394	39.330	1.696	28.990	1.150	53.453	1.431	4.671	1.431	2.130.161,66 €
12	CAMPANIA	NAPOLI	61.302	1.796	134.823	6.876	103.400	4.926	168.534	5.092	18.690	5.092	7.579.862,45 €
12	CAMPANIA	SALERNO	22.492	419	45.576	1.624	30.903	1.032	56.374	1.296	4.371	1.296	1.929.203,01 €
	TOTALE CAMPANIA											**8.701**	**12.952.156,96 €**
13	PUGLIA	BARI	24.625	434	53.067	1.993	35.168	1.238	65.629	1.865	5.530	1.865	2.776.206,50 €
13	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.460	231	17.132	748	11.955	479	20.032	717	2.175	717	1.067.313,70 €
13	PUGLIA	BRINDISI	7.964	172	15.922	703	10.815	534	18.559	689	2.098	689	1.025.633,39 €
13	PUGLIA	FOGGIA	10.356	237	25.761	1.140	18.549	936	32.562	1.344	3.657	1.344	2.000.654,98 €
13	PUGLIA	LECCE	14.415	359	31.021	1.029	20.879	707	38.859	1.110	3.205	1.110	1.652.326,65 €
13	PUGLIA	TARANTO	11.825	279	24.462	939	16.306	692	28.962	903	2.813	903	1.344.190,06 €
	TOTALE PUGLIA											**6.628**	**9.866.325,29 €**
14	BASILICATA	MATERA	3.902	67	7.679	217	5.210	165	10.868	243	692	243	361.725,56 €
14	BASILICATA	POTENZA	6.469	135	13.028	420	9.137	286	17.616	495	1.336	495	736.848,37 €
	TOTALE BASILICATA											**738**	**1.098.573,94 €**
15	CALABRIA	CATANZARO	7.423	147	14.643	409	9.323	266	16.859	380	1.202	380	565.661,38 €
15	CALABRIA	COSENZA	13.711	242	27.942	1.093	18.221	717	33.844	1.071	3.123	1.071	1.594.271,93 €
15	CALABRIA	CROTONE	4.189	79	7.838	247	5.306	129	8.709	135	590	135	200.958,65 €
15	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	9.507	189	23.276	1.006	15.585	829	28.695	1.155	3.179	1.155	1.719.312,87 €
15	CALABRIA	VIBO VALENTIA	3.142	66	6.461	243	4.437	150	8.974	208	667	208	309.625,17 €
	TOTALE CALABRIA											**2.949**	**4.389.830,00 €**
TOTALE										**67.178**	**236.932**	**67.178**	**100.000.000,00 €**

22A00227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato *(stripping)*»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 12 gennaio 2022 ammonta a 6.999 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 2021, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,45% con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, avente godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 febbraio 2022, sarà pari allo 0,112500% lordo, corrispondente a un periodo di novantadue giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantre giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 gennaio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A00263

DECRETO 12 gennaio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 12 gennaio 2022 ammonta a 6.999 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 2021, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 gennaio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 gennaio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

22A00264

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 14 maggio 2021.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione AntiFouling System (AFS), stipulato in data 2 marzo 2020 con Lloyd's Register Group LTD.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MARE E LE COSTE
DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (convenzione AFS), adottata a Londra il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio 2003; successivamente integrato dal regolamento (CE) n. 536/2008 del 13 giugno 2008 e dal regolamento (CE) n. 219/2009 dell'11 marzo 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la legge 31 agosto 2012, n. 163 «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 227 del 28 settembre 2012 - Supplemento ordinario - n. 187);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione generale per il mare e le coste (DG MAC);

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che istituisce il nuovo Ministero della transizione ecologica, assegnando a un'unica Cabina di regia le competenze in materia di energia e ambiente e rinomina il Ministero delle infrastrutture e trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum standards for recognized organizations acting on behalf of the administration*»;

Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on ships*» - adottata con la risoluzione MEPC.102(48), sostituita dalla risoluzione MEPC.195(61);

Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships*» - adottata con la risoluzione MEPC.104(49);

Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships*» - adottata con la risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62);

Vista la circolare AFS.3/Circ.3/Rev.1 del 13 giugno 2016 dell'*International maritime organization* (IMO) che ha revisionato le linee guida sulle migliori pratiche di gestione per la rimozione di rivestimenti antivegetativi dalle navi, comprese le vernici per gli scafi contenenti tributilstagno (TBT);

Vista la nota del 27 luglio 2017 e la successiva comunicazione pervenuta per posta elettronica certificata in data 31 ottobre 2018, con la quale il Lloyd's Register manifestava l'interesse a svolgere i compiti di certificazione statutaria relativi alla convenzione;

Considerato che il Lloyd's Register è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che il Lloyd's Register, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;

Considerato che il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Il Lloyd's Register è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicabili alle navi in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformità con quanto previsto dalla convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 17 settembre 2008.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'Accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e l'organismo Lloyd's Register che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2021

Il direttore generale
per il mare e le coste
ZAGHI

Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
DI MATTEO

ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA (CONVENZIONE ANTIFOULING) PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO LLOYD'S REGISTER GROUP LTD (LR LTD)

Premessa

1. Il presente Accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati:

- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione"
- A.1070 (28)"Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013. ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto LLOYD'S REGISTER GROUP LTD, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente Accordo:

- per conto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Giuseppe Italiano, dirigente generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Direttore della Direzione Generale per il mare e le coste;
- per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Direttore della Direzione Generale per la vigilanza delle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- per conto dell'Organismo Riconosciuto LLOYD'S REGISTER GROUP LTD, il sig. Andrea Carrosio, il quale agisce in qualità di procuratore.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana di seguito sono indicati per brevità "Amministrazione", il LLOYD'S REGISTER GROUP LTD di seguito è indicato per brevità "LR LTD", la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito è denominata per brevità "Convenzione".

4. Il LR LTD è Organismo Riconosciuto conformemente al Regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.
5. Il LR LTD è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1 lettera a) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
6. Al LR LTD sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'articolo 1 lettera b) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
7. Il Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi vieta a decorrere dal 1 luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici e che le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi.
8. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da n. 1 Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1. - Finalità dell'Accordo

1.1. La finalità del presente Accordo è quella di autorizzare il LR LTD allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni, delle navi registrate in Italia, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione e dal Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii.
1.2. Il presente Accordo definisce l'ambito, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa al LR LTD.

Articolo 2. – Condizioni generali

2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione al LR LTD comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione:

a) le visite di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della Convenzione per le navi registrate in Italia e classificate con il LR LTD, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione stessa, unitamente ai successivi emendamenti, al Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni nazionali e comunitarie e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

b) il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del certificato "Internazionale del Sistema Antivegetativo" conforme al modello previsto nell'Appendice 1 dell'Allegato 4 alla legge 31 agosto 2012 , n. 163;

c) la richiesta alla nave ispezionata di applicare le opportune misure al fine di soddisfare le norme previste nell'Allegato 1 della Convenzione.

d) l'effettuazione di visite se le autorità competenti di uno Stato del porto che è Parte della presente Convenzione le richiede.

2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il LR LTD dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del presente Accordo.

2.3 Qualora, il LR LTD o un suo ispettore designato determini che il sistema antivegetativo della nave non corrisponde alle indicazioni del certificato stabilite ai sensi delle regole 2 o 3 o alle prescrizioni della Convenzione, deve vigilare immediatamente affinché siano adottate misure correttive per rendere la nave conforme. L'ispettore o l'organismo dovrà altresì informare l'Amministrazione in tempo utile. Qualora le misure correttive richieste non possano essere messe in atto prontamente, il LR LTD dovrà informare immediatamente l'Amministrazione per determinare l'eventuale sospensione del rilascio o il ritiro del certificato a seconda dei casi.

2.4 Nella situazione descritta al punto 2.3 qualora la nave si trovi nel porto di un'altra Parte, le autorità competenti dello Stato del porto dovranno essere immediatamente informate da parte dell'LR LTD, anche al fine di poter prestare tutta l'assistenza necessaria per consentire allo stesso organismo di adempiere a quanto previsto della regola 1 dell'allegato 4, nonché' di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12 della Convenzione.

2.5 Il LR LTD nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione;

2.6 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il LR LTD, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne

la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso, ferme restando le attività previste dal citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.7 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal LR LTD sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il LR LTD operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con la seguente regolamentazione dell'International Maritime Organization (IMO):

- Risoluzione A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni";
- Risoluzione A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione";
- Risoluzione A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
- Risoluzione MEPC 102/48 dell'11 ottobre 2002 adottate dall'IMO "Linee guida per la visita e la certificazione dei sistemi antivegetativi applicati alle navi".
- Risoluzione MEPC.195(61) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi".
- Risoluzione MEPC.104(49)"linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi - Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships"
- Risoluzione MEPC.208(62) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi" - Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships.
- circolare AFS.3/Circ.3 del 22 luglio 2009 dell'International Maritime Organization (IMO) che ha dettato gli orientamenti sulle migliori pratiche di gestione per la rimozione di rivestimenti antivegetativi dalle navi, comprese le vernici per gli scafi contenenti tributilstagno (TBT).

2.8 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del LR LTD, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.

2.9 Il LR LTD si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.10 Il LR LTD ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3. – Interpretazioni ed equivalenze

3.1 Il LR LTD riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

Articolo 4. – Informazioni e contatti

4.1 Il LR LTD, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il LR LTD è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata del LR LTD.

4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con il LR LTD, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1.

4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del LR LTD riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.5 Il LR LTD invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6 L'Amministrazione fornisce al LR LTD tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.7 Il LR LTD si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8 Il LR LTD dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Accordo.

4.9 L'Amministrazione e il LR LTD riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e mantenendo un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il LR LTD, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del LR LTD, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il LR LTD tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il LR LTD nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

Articolo 5. - Monitoraggio e verifiche

5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati al LR LTD siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando al LR LTD 1 (un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.

5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato al LR LTD che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del LR LTD, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente Accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, il LR LTD si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8 Nel corso delle verifiche, il LR LTD si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di

documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse

e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.

5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo specifiche procedure.

5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico del LR LTD sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

Articolo 6. – Compensi per i servizi di certificazione

6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti dal LR LTD per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il LR LTD e i soggetti richiedenti.

Articolo 7. – Obblighi di Riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attività previste dal presente Accordo, sia il LR LTD che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2 Il LR LTD, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.

7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal LR LTD in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.

Articolo 8. – Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, il LR LTD si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del LR LTD stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

8.2 L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri Organismi Riconosciuti a livello comunitario, con i quali il LR LTD stesso abbia preso accordi.

8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del LR LTD sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 9. – Responsabilità

9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR LTD, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del LR LTD nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

9.2 Il LR LTD si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.

9.3 Il LR LTD trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Articolo 10. – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quando ritiene che un Organismo Riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'Organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2 La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che l'Organismo Riconosciuto non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso.
Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

10.4 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa..

Articolo 11. – Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 4 e per il rilascio del certificato, sono a carico del LR LTD.

11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del LR LTD le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5 del presente Accordo.

11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 10.1 e comma 10.2, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12. – Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal LR LTD con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al LR LTD dei compiti previsti all'articolo 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza dell'Organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

Articolo 13. – Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Articolo 14. – Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma;
- per il LR LTD presso la propria rappresentanza in Italia denominata Lloyd's Register Italia S.r.l. – in Genova (GE) – Via Sottoripa 1°/112 CAP 16124.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 2 marzo 2020

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Direttore Generale della Direzione Generale per il mare e le coste

ITALIANO

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

COLETTA

Per il LR LTD: CARROSIO

ALLEGATO *1*

ALLEGATO 1
ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA,
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI SULLE NAVI
TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO LR LTD

1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DEL LR LTD CON L'AMMINISTRAZIONE

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal LR LTD per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'articolo 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;

1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;

1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del LR LTD ;

1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'Organismo;

1.1.7 fornire all'Amministrazione i modelli e le *check list* sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo;

1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con il LR LTD , per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo;

1.2 Il LR LTD adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.

1.3 Il LR LTD informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'Autorità dello Stato del porto.

1.4 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il LR LTD ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

22A00220

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2021.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale del 23 marzo 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 7 aprile 2021, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2021 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2021;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate da Anita con nota del 8 ottobre 2021, da Confagricoltura con nota dell'11 ottobre 2021, da Confetra con nota del 12 ottobre 2021, da Enpaia con nota del 13 ottobre 2021, da FNSI con nota del 13 ottobre 2021, da ABI con nota del 19 ottobre 2021, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 12 ottobre 2021;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2022, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, svoltasi il giorno 8 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2022

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2022

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.075,29	2.075,29
		II	2.075,30	2.197,14	2.197,14
		III	2.197,15	2.318,98	2.318,98
		IV	2.318,99	in poi	2.440,79
	Impiegati	I		2.440,79	2.440,79
		II	2.440,80	2.900,63	2.900,63
		III	2.900,64	3.360,52	3.360,52
		IV	3.360,53	3.820,39	3.820,39
		V	3.820,40	in poi	4.280,23
Industria edile	Operai	Operai			2.075,30
		Operai specializzati			2.281,90
		Operai 4° livello			2.440,79
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.440,79
		Impiegati di concetto			2.810,02
		Impiegati direttivi di VI livello			3.477,68
		Impiegati direttivi di VII livello			3.996,13
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.075,29	2.075,29
		II	2.075,30	2.197,14	2.197,14
		III	2.197,15	2.318,98	2.318,98
		IV	2.318,99	in poi	2.440,79
	Impiegati	I		2.440,79	2.440,79
		II	2.440,80	2.900,66	2.900,66
		III	2.900,67	3.360,52	3.360,52
		IV	3.360,53	3.820,39	3.820,39
		V	3.820,40	in poi	4.280,23
Credito	Ex 1^ e 2^area professionale				2.596,73
	Terza area professionale	I livello			2.692,87
		II livello			3.041,90
		III livello			3.390,93
		IV livello			3.670,80

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Assicurazioni		Ausiliari			2.410,64
		Impiegati d'ordine			2.633,68
		Impiegati di concetto			2.868,79
		Vice capi ufficio			3.081,30
		Capi ufficio			3.387,25
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.646,50
		Impiegati di concetto (II livello)			2.484,49
		Impiegati di concetto (III livello)			2.288,83
		Personale d'ordine (IV livello)			2.207,91
		Altro personale (V livello)			2.132,56
		Altro personale (VI livello)			1.591,50
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.687,91
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.370,65
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.160,41
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.632,93
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.529,70
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.804,76
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.662,36
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.538,77
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.465,68
		Operai specializzati super			1.672,89
		Operai specializzati			1.603,55

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.573,35
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.972,88
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.436,98
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.266,68
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.683,43
		Operai generici			2.472,42
		Generici cinematografici			2.354,88
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.605,07
		Impiegati con funzioni direttive			2.339,80
		Impiegati di concetto			2.128,05
		Impiegati d'ordine			1.924,60
		Operai specializzati			2.074,55
		Operai			1.820,82
		Professori d'orchestra			2.472,42
		Artisti del coro			1.868,07
		Tersicorei			2.216,24
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.843,20
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.458,87
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.105,45
		Operai			1.941,93

QUADRI VALORI 2022

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		4.280,23	4.280,23
		II	4.280,24	5.093,69	5.093,69
		III	5.093,70	5.907,16	5.907,16
		IV	5.907,17	6.720,62	6.720,62
		V	6.720,63	7.534,11	7.534,11
		VI	7.534,12	in poi	8.347,49
Industria edile		I		4.280,23	4.280,23
		II	4.280,24	4.611,44	4.611,44
		III	4.611,45	4.942,63	4.942,63
		IV	4.942,64	5.273,84	5.273,84
		V	5.273,85	in poi	5.605,00
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.280,23	4.280,23
		II	4.280,24	5.093,68	5.093,68
		III	5.093,69	5.907,14	5.907,14
		IV	5.907,15	6.720,59	6.720,59
		V	6.720,60	7.534,03	7.534,03
		VI	7.534,04	in poi	8.347,46
Credito		I livello			3.464,51
		II livello			3.684,19
		III livello			4.161,36
		IV livello			4.960,69
Agricoltura		Unica			3.099,48
Assicurazioni		I		3.545,51	3.545,51
		II	3.545,52	3.912,86	3.912,86
		III	3.912,87	in poi	4.280,22
Commercio		I		2.574,17	2.574,17
		II	2.574,18	3.239,57	3.239,57
		III	3.239,58	in poi	3.904,93
Trasporto aereo		I	Fino a	4.423,38	4.423,38
		II	4.423,39	5.108,00	5.108,00
		III	5.108,01	in poi	5.792,61

DIRIGENTI - VALORI 2022

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		6.364,55	6.364,55
		II	6.364,56	7.536,29	7.536,29
		III	7.536,30	8.708,10	8.708,10
		IV	8.708,11	9.879,93	9.879,93
		V	9.879,94	11.051,74	11.051,74
		VI	11.051,75	12.223,19	12.223,19
		VII	12.223,20	13.395,02	13.395,02
		VIII	13.395,03	14.566,83	14.566,83
		IX	14.566,84	15.739,02	15.739,02
		X	15.739,03	in poi	16.910,75
Industria edile		I		6.364,55	6.364,55
		II	6.364,56	7.536,38	7.536,38
		III	7.536,39	8.708,17	8.708,17
		IV	8.708,18	9.879,97	9.879,97
		V	9.879,98	11.051,79	11.051,79
		VI	11.051,80	12.223,60	12.223,60
		VII	12.223,61	13.395,40	13.395,40
		VIII	13.395,41	14.567,22	14.567,22
		IX	14.567,23	15.739,02	15.739,02
		X	15.739,03	in poi	16.910,75
Autotrasporto e spedizione merci		I		6.364,55	6.364,55
		II	6.364,56	7.536,38	7.536,38
		III	7.536,39	8.708,17	8.708,17
		IV	8.708,18	9.879,97	9.879,97
		V	9.879,98	11.051,79	11.051,79
		VI	11.051,80	12.223,60	12.223,60
		VII	12.223,61	13.395,40	13.395,40
		VIII	13.395,41	14.567,22	14.567,22
		IX	14.567,23	15.739,02	15.739,02
		X	15.739,03	in poi	16.910,75

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Credito		I		6.364,55	6.364,55
		II	6.364,56	7.609,89	7.609,89
		III	7.609,90	8.855,22	8.855,22
		IV	8.855,23	10.100,56	10.100,56
		V	10.100,57	11.345,88	11.345,88
		VI	11.345,89	12.591,22	12.591,22
		VII	12.591,23	in poi	13.836,55
Agricoltura		Unica			4.164,17
Assicurazioni		I		6.260,56	6.260,56
		II	6.260,57	8.099,39	8.099,39
		III	8.099,40	9.914,52	9.914,52
		IV	9.914,53	11.717,81	11.717,81
		V	11.717,82	in poi	13.521,09
Commercio		I		5.950,87	5.950,87
		II	5.950,88	7.690,83	7.690,83
		III	7.690,84	9.400,67	9.400,67
		IV	9.400,68	in poi	11.110,50
Trasporto aereo		I		6.580,06	6.580,06
		II	6.580,07	9.173,92	9.173,92
		III	9.173,93	11.767,77	11.767,77
		IV	11.767,78	14.302,38	14.302,38
		V	14.302,39	in poi	16.718,49

GIORNALISTI - VALORI 2022

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		4.031,57	4.031,57
	II	4.031,58	5.459,81	5.459,81
	III	5.459,82	6.888,05	6.888,05
	IV	6.888,06	8.316,29	8.316,29
	V	8.316,30	in poi	9.744,54

22A00210

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia. (Ordinanza n. 824).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 con cui lo stanziamento di risorse di cui alla predetta delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 è stato integrato di euro 84.047.295,59 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziate con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della citata ordinanza n. 616 del 2019, con cui per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di una apposita struttura costituita da personale del Comune di Venezia, della Città metropolitana di Venezia, di loro società ed enti partecipati a capitale interamente pubblico nonché dei consorzi di bonifica, prevedendo che il suddetto personale è collocato in posizione di distacco fermo restando il trattamento economico fondamentale a carico degli enti di appartenenza;

Viste le note del 2 e del 16 luglio 2021 del Commissario delegato nominato ai sensi della citata ordinanza n. 616 del 2019 con le quali è stato, tra l'altro, trasmesso un prospetto riepilogativo dei costi della struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza e con cui è stato altresì attestato che la struttura non necessita di ulteriori finanziamenti riferiti agli interventi rispetto all'ammontare complessivo dei Fondi già deliberati per fronteggiare l'emergenza in oggetto e che tali costi troverebbero integrale copertura finanziaria nelle economie di piano già consolidate a seguito dell'attuale stato di ultimazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerata la necessità di riconoscere le spese sostenute dalla struttura commissariale nelle attività connesse al superamento dello stato d'emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Oneri struttura commissariale

1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato è autorizzato a liquidare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, relative al funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, quantificate in euro 840.442,95.

2. Per la prosecuzione delle attività di cui al comma 1, per il periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla cessazione dello stato d'emergenza, il Commissario delegato provvede nel limite massimo di euro 235.379,47.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.075.822,42, si provvede a valere sulle economie rinvenienti dai piani predisposti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 giacenti nella contabilità speciale n. 6163 intestata al Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00206

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni della medesima provincia autonoma. (Ordinanza n. 825).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio dei comuni colpiti della Provincia autonoma di Trento di cui all'elenco allegato alla delibera medesima;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 758 del 25 marzo 2021 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28 dicembre 2020 nel territorio di alcuni comuni della Provincia autonoma di Trento»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note della Provincia autonoma di Trento del 22 e 29 novembre 2021;

D'intesa con la Provincia autonoma di Trento;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Provincia autonoma di Trento è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento provvede al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza ed alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza la Provincia autonoma di Trento si avvale delle proprie strutture organizzative, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza, eventuali rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della citata ordinanza n. 758 del 25 marzo 2021, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. All'esito del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza le eventuali risorse residue stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00207

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli -Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 826).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 4.306.910,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le Regione Friuli-Venezia Giulia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'assessore regionale con delega alla protezione civile è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione ci-

vile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00208

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 827).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 1.246.959,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le Regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio protezione civile della Regione Basilicata è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventua-

li rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Basilicata, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00209

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Yervoy». (Determina n. 1633/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, titolare della A.I.C., in data 3 dicembre 2020 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale YERVOY (ipilimumab) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 041275013/E e n. 041275025/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale YERVOY (ipilimumab) autorizzate sono:

«Melanoma.

"Yervoy" in associazione a nivolumab è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti;

carcinoma a cellule renali (RCC).

"Yervoy" in associazione a nivolumab è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole;

carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).

"Yervoy" in associazione a nivolumab e due cicli di chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni per EGFR o traslocazioni di ALK.».

Il medicinale nelle confezioni sotto indicate è rimborsato a carico del Servizio sanitario nazionale per le seguenti nuove indicazioni:

«Melanoma.

"Yervoy" in associazione a nivolumab è indicato, negli adulti, per il trattamento del melanoma metastatico in presenza di metastasi cerebrali asintomatiche o con PD-L1< 1%;

carcinoma a cellule renali (RCC).

"Yervoy" in associazione a nivolumab è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole;

carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).

"Yervoy" in associazione a nivolumab e due cicli di chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni per EGFR o traslocazioni di ALK e con espressione di PD-L1 <50%».

Confezioni:

«5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041275013/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4.250,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 7.014,20;

«5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 40 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041275025/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 17.000,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 28.056,80.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* su tutte le confezioni, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo: https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yervoy» (ipilimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00170

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil/Amlodipina/Idroclorotiazide DOC», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1637/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 66/2021 del 22 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 6 maggio 2021, con la quale la società DOC Generici s.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA/IDROCLOROTIAZIDE DOC e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la domanda presentata in data 21 maggio 2021 con la quale la società DOC Generici s.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Olmesartan Medoxomil/Amlodipina/Idroclorotiazide DOC», relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri: 048464010, 048464022, 048464034, 048464046 e 048464059;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 7-9 e 12 luglio 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso (CPR) nella seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINA/IDROCLOROTIAZIDE DOC (olmesartan medoxomil/amlodipina besilato/idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 048464010 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,40 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10,12;

«40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 048464022 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,40 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10,12;

«40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 048464034 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,91 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 11,08;

«40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 048464046 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,40 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 10,12;

«40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 048464059 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,91 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 11,08.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Il contratto biennale non è rinnovabile automaticamente. L'appropriatezza prescrittiva sarà monitorata da AIFA sui dati rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituirà oggetto di analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan Medoxomil/Amlodipina/Idroclorotiazide DOC» (olmesartan medoxomil/amlodipina besilato/idroclorotiazide) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00171

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil Amlodipina Idroclorotiazide Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1640/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili da Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1182/2020 del 18 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 2 dicembre 2020, con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olmesartan Amlodipina Idroclorotiazide Mylan» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 3 novembre 2020 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Olmesartan Medoxomil Amlodipina Idroclorotiazide Mylan»;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 7-9 e 12 luglio 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso (CPR) nella seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLMESARTAN MEDOXOMIL AMLODIPINA IDROCLOROTIAZIDE MYLAN (olmesartan/amlodipina/idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL -AL

A.I.C. n. 047997010 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,12;

«40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL -AL

A.I.C. n. 047997034 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,12;

«40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL A.I.C. n. 047997059 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,91;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,08;

«40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL A.I.C. n. 047997073 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,12;

«40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL

A.I.C. n. 047997097 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,91;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,08;

«20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister AL-AL

A.I.C. n. 047997111 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,12;

«40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister AL-AL

A.I.C. n. 047997135 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,12;

«40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister AL-AL

A.I.C. n. 047997150 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,12;

«40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister AL-AL

A.I.C. n. 047997174 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,91;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,08;

«40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister AL-AL

A.I.C. n. 047997198 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,91;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,08;

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Il contratto biennale non è rinnovabile automaticamente. L'appropriatezza prescrittiva sarà monitorata da AIFA sui dati rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituirà oggetto di analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio saniario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan Medoxomil Amlodipina Idroclorotiazide Mylan» (olmesartan/amlodipina/idroclorotiazide) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00172

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Olumiant», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1641/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 (« Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 1190/2017 del 16 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 18 luglio 2017, relativa alla classificazione del medicinale «Olumiant» (baricitinib) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda presentata in data 7 ottobre 2020 con la quale l'azienda Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Olumiant» (baricitinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 17-19 marzo 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLUMIANT (baricitinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Olumiant» è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a grave nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata, o che sono intolleranti, ad uno o più farmaci anti-reumatici modificanti la malattia. «Olumiant» può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato.

Confezioni:

«2 mg - compressa rivestita con film - uso orale- blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse

A.I.C. n. 045260027/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 694,96;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.146,96;

«4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse

A.I.C. n. 045260104/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 694,96;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.146,96;

«2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 84 compresse

A.I.C. n. 045260066/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.084,88;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.440,89;

«4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 84 compresse

A.I.C. n. 045260142/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.084,88;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.440,89.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olumiant» (baricitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00173

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Opdivo». (Determina n. 1642/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le domande con le quali la società Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, titolare della A.I.C., in data 3 dicembre 2020 e 25 febbraio 2021 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Opdivo» (nivolumab) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 044291019/E, 044291021/E e 044291033/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 6-9 e 12 aprile 2021 e nella sua seduta del 7-9 e 12 luglio 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale OPDIVO (nivolumab) autorizzate sono:

melanoma:

«Opdivo» in associazione ad ipilimumab è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti;

carcinoma a cellule renali (RCC):

«Opdivo» in associazione ad ipilimumab è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole;

carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC):

«Opdivo» in associazione ad ipilimumab e 2 cicli di chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni per EGFR o traslocazioni di ALK;

carcinoma dell'esofago istotipo squamoso (OSCC):

«Opdivo» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma dell'esofago istotipo squamoso, avanzato non resecabile, ricorrente o metastatico dopo precedente chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino.

Il medicinale nelle confezioni sotto indicate è rimborsato a carico del Servizio sanitario nazionale per le seguenti nuove indicazioni:

melanoma:

«Opdivo» in associazione ad ipilimumab è indicato, negli adulti, per il trattamento del melanoma metastatico in presenza di metastasi cerebrali asintomatiche o con PD-L1 < 1%;

carcinoma a cellule renali (RCC):

«Opdivo» in associazione ad ipilimumab è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole;

carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC):

«Opdivo» in associazione ad ipilimumab e 2 cicli di chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni per EGFR o traslocazioni di ALK e con espressione di PD-L1 < 50%;

carcinoma dell'esofago istotipo squamoso (OSCC):

«Opdivo» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma dell'esofago istotipo squamoso, avanzato non resecabile, ricorrente o metastatico dopo precedente chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino.

Confezioni:

«10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 044291019/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 596,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 983,85;

«10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 044291021/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.489,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.457,78;

«10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 24 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 044291033/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.574,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.899,41.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* su tutte le confezioni, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Opdivo» (nivolumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00174

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 novembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Cagliari. (Delibera n. 65/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse», che destina alla Città metropolitana di Cagliari l'importo di 168 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 15, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle città metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione risorse al Piano straordinario asili nido», che destina 3 milioni di euro per ciascuna città metropolitana del Mezzogiorno ad integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo, rideterminando, in particolare, la dotazione finanziaria della Città metropolitana di Cagliari in 171 milioni di euro;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 1728-P del 15 ottobre 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Città metropolitana di Cagliari, articolato nelle tavole 1, 2, 3, 4, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Città metropolitana di Cagliari è pari a 171,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Città metropolitana di Cagliari sono state confermate le seguenti risorse:

67,40 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

103,60 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città metropolitana di Cagliari, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Città metropolitana di Cagliari.

1.1. È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Cagliari, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 171 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

1.2. Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 171,00 milioni di euro, che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* per 67,40 milioni di euro e lettera *b)* per 103,60 milioni di euro. Le due sezioni speciali previste, come di consueto, nella tavola 4 sono entrambe pari a zero.

2. Norme finali.

2.1. Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2. A seguito della prima approvazione del PSC, la Città metropolitana di Cagliari, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3. Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; Piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4. Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Città metropolitana di Cagliari responsabile del PSC in oggetto.

2.5. Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020.

2.6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021, concernente il quadro ordinamentale del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con funzioni di Presidente
GIOVANNINI

Il Segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 27

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2014-2020	PATTO CITTA' DI CAGLIARI	NA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) 2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 15 del 04/04/2019	PATTO CITTA' DI CAGLIARI	2014-2020	0,00	0,00	171,00	171,00
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**0,00**	**0,00**	**171,00**	**171,00**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**0,00**	**0,00**	**171,00**	**171,00**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**0,00**	**0,00**	**171,00**	**171,00**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*0,00*	*0,00*	*171,00*	*171,00*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a		*0,00*	*0,00*	*67,40*	*67,40*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b		*0,00*	*0,00*	*103,60*	*103,60*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**0,00**	**0,00**	**171,00**	**171,00**
di cui:	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		0,00	0,00	171,00	*171,00*
Articolazione per sezioni PSC	*[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]*		0,00	0,00	0,00	*0,00*

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	2,80	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	6,75	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	38,34	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	0,00	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	65,55	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	30,66	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	6,00	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	20,90	*0,00*	*0,00*
Totale	**171,00**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	0,00	0,00
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	1,11	6,75
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00	38,34
6 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRASPORTI E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	65,55
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,67	30,66
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,22**	**1,78**	**171,00**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

22A00211

DELIBERA 3 novembre 2021.

Sisma Abruzzo 2009 - Piano annuale 2018 del settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» - Rettifica della copertura finanziaria della delibera CIPE n. 24 del 28 febbraio 2018, punto 2.2. (Delibera n. 68/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE o Comitato) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS o Comitato);

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche agli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite e approvate con apposita delibera del CIPE;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, b. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse opere pubbliche, nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, «le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni degli articoli da 67-*bis* a 67-*sexies*» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito *CUP)* e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente denominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione), e visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, che conferma la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48, recante «Sisma Regione Abruzzo - Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle Risorse per la Ricostruzione Pubblica - Assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invarianti (Piano Stralcio) e all'Azione di Sistema»;

Vista la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 24, recante «Sisma Regione Abruzzo - Assegnazione di risorse al Settore di Ricostruzione Pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» – Piano Annuale 2018», che ha approvato il Piano annuale 2018 del settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» (cosiddetto settore 4) assegnando per il finanziamento degli interventi previsti l'importo complessivo di euro 81.685.696,42, di cui euro 60.388.383,79 a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune dell'Aquila (destinate agli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila) ed euro 21.297.312,63 a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (destinate agli interventi ricadenti nel territorio dei comuni del cratere e fuori cratere);

Vista la delibera di questo Comitato 14 maggio 2020, n. 18, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Approvazione del Secondo Piano Annuale e assegnazione di risorse al settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», con la quale, tra l'altro, è stata integrata la tabella dell'allegato 1 alla citata delibera n. 48 del 2016, come modificata dalla citata delibera n. 24 del 2018; è stato approvato il secondo Piano annuale 2020, relativo al Settore di ricostruzione pubblica «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», tipologia di intervento «Sedi istituzionali, altri edifici strategici, chiese ed edifici di culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, edilizia cimiteriale, strutture ricreative e sportive» ed è stata disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 38.120.965,73, di cui euro 7.801.565,43 all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune dell'Aquila ed euro 30.319.400,30 all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita dal CIPESS con prot. DIPE n. 5816–A del 2 novembre 2021, con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di missione prot. SMAPT n. 969-P del 25 ottobre 2021, concernente la richiesta di rettifica del punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 24 del 2018, prevedendo che l'assegnazione disposta in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a euro 21.297.312,63, a valere sullo stanziamento di cui al citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, sia rideterminata con l'imputazione di euro 17.897.283,81 a valere sull'annualità 2018 e di euro 3.400.028,79 a valere sull'annualità 2019;

Preso atto che sulle risorse complessivamente stanziate per il processo di ricostruzione post-sisma 2009 relative all'annualità 2018, pari a 1.497.200.000,00 euro, un importo di euro 1.437.312.000,00 è stato finalizzato per interventi di ricostruzione privata e pubblica, spese obbligatorie, servizi di natura tecnica e assistenza qualificata e contributo straordinario; e un importo pari a euro 59.888.000,00 - pari al 4% dello stanziamento iscritto in bilancio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 - è stato finalizzato per il Programma di sviluppo *RESTART*, come approvato con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016;

Considerato che, nel periodo 2013 - 2019, con delibere di questo Comitato sono state complessivamente assegnate risorse per interventi di ricostruzione privata e pubblica, spese obbligatorie, servizi di natura tecnica e assistenza qualificata e contributo straordinario riconosciuto ai comuni del cratere, a valere sull'annualità 2018, per un importo pari a euro 1.440.712.028,79, superando di euro 3.400.028,79 la dotazione finanziaria complessiva relativa all'annualità 2018 finalizzata a tali interventi;

Tenuto conto che la riduzione della dotazione finanziaria del Programma di sviluppo *RESTART* risulterebbe incoerente con il relativo Piano finanziario approvato con la citata delibera di questo Comitato n. 49 del 2016, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto opportuno procedere ad una rettifica delle assegnazioni disposte a valere sull'annualità 2018, finalizzate a interventi connessi al processo di ricostruzione diversi dal Programma di sviluppo *RESTART*;

Considerato che le risorse assegnate con la citata delibera CIPE n. 24 del 2018, risultano ancora disponibili in bilancio, non essendo stato operato alcun trasferimento a favore dei beneficiari ivi previsti;

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla rettifica del punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 24 del 2018, prevedendo che l'assegnazione complessivamente disposta a valere sull'annualità 2018, pari a euro 81.685.696,42 - di cui euro 60.388.383,79 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del comune dell'Aquila ed euro 21.297.312,63 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere - sia rideterminata come segue:

- euro 60.388.383,79 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, a valere sull'annualità 2018 dello stanziamento di cui al citato art. 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014;

- euro 21.297.312,63 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, a valere sullo stanziamento di cui al citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, di cui euro 17.897.283,81 sull'annualità 2018 ed euro 3.400.028,79 sull'annualità 2019;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», come modificato dall'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso e che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi del citato art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge, n. 32 del 2019;

Vista la nota prot. n. 5826-P del 3 novembre 2021, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Rettifica del punto 2.2 della citata delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 24

1.1 Il punto 2.2 della delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 24, è così sostituito:

l'assegnazione delle risorse di cui al punto 2.1 lettera *b)* è disposta:

- per euro 60.388.383,79 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, a valere sull'annualità 2018 dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, 190, Tabella E;

- per euro 21.297.312,63 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, a valere sullo stanziamento di cui al citato art. 7-*bis* del decreto- legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E, di cui euro 17.897.283,81 sull'annualità 2018 ed euro 3.400.028,79 sull'annualità 2019.

2. Altre disposizioni

2.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48, come modificata e integrata dalla citata delibera CIPE n. 24 del 2018.

Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con funzioni di Presidente
GIOVANNINI

Il Segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 29

22A00225

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

CIRCOLARE 10 gennaio 2022, n. **110**.

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2022.

Al Ministero dell'interno

Dipartimento della pubblica sicurezza

Agli uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle amministrazioni regionali

Alla Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano

Alla Amministrazione della Provincia autonoma di Trento

Alle amministrazioni provinciali

Alle città metropolitane

Alle amministrazioni comunali

All' ANAS S.p.a.

Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Alle Direzioni generali territoriali

Al CONI

All'ACI (Federazione automobilistica italiana)

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)

Oggetto: Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'art. 9 del codice della strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2022.

1. Premesse

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:

dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per le strade regionali;

dalle Province e dalle città Metropolitane per le strade di rispettiva competenza;

dai comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province, città metropolitane e comuni;

delle province e delle città metropolitane per le competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province, città metropolitane e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, ai

fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. - Federazione motociclistica italiana e l'ACI - Federazione automobilistica italiana, come ribadito dal CONI con nota 1299/SR del 13 luglio 2016 della Direzione affari legali - Ufficio assistenza legale e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018.

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare *karting*, le gare su piste ghiacciate, le *gimkane*, le gare di minimoto, *supermotard* e similari, purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (*slalom*) e per le gare di formula *challenge* svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 *km)*, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico ordinario dovrà farne espressa richiesta a questo ufficio.

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del codice della strada e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche al fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-Procedure

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma, inviando tutta la documentazione esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: dg.ss-div2@pec.mit.gov.it

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, comunicando l'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo mail a cui inviare il nulla-osta ministeriale;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara che deve includere anche l'eventuale *shakedown* e/o le eventuali prove spettacolo;

d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, via G. Caraci n. 36, 00157 Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e *D)* del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1 del 4 gennaio 2021;

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi della stessa non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del codice della strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale.

Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare richiesta all'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, sia nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. Nulla-Osta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2022. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse, nonché a gare che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza sanitaria, preclusiva per gli organizzatori delle competizioni sportive della garanzia di svolgere regolarmente dette competizioni a causa delle disposizioni contenute negli atti emanati dal Governo che hanno disposto la sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina nei luoghi pubblici e privati. Le gare di cui sopra sono state considerate come regolarmente svolte nell'anno precedente 2021 ai fini del loro inserimento nel programma.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato *B)*.

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 10 gennaio 2022

Il direttore generale: DI SANTO

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2022 GIÀ SVOLTE NEL 2021

L'ACI (Federazione Automobilistica Italiana), con nota n.006/0033793/21 in data 20.12.2021, e la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), con nota n. 0008615 in data 17.12.2021, hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2022 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2021 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

- **elenco n. 1: gare auto confermate – anno 2022;**
- **elenco n. 2: gare moto confermate – anno 2022.**

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se, per qualsiasi motivo, una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, ai sensi della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare affinché non siano prodotti danni né sotto il profilo estetico né ambientale (neppure con iscrizioni, manifestini, ecc.) e in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

ELENCO 1 - GARE AUTO CONFERMATE ANNO 2022

MESE	GIORNO	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
FEBBRAIO	5	AUTOMOBILE CLUB LUCCA	38° RALLY DEL CARNEVALE	LU	TOSCANA
	6	A.S.D. SPORT INFINITY	8° RONDE DELLA VAL MERULA	SV	LIGURIA
	13	BIOITALIA S.P.A.	ADRIA RALLY SHOW	RO	VENETO
	13	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D. a R.L.	4° LESSINIA RALLY HISTORIC-12° LESSINIASPORT	VR	VENETO
	20	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	16° RONDE DEL CANAVESE	TO	PIEMONTE
	27	A.S.D. RALLY DEI LAGHI	30° RALLY DEI LAGHI-4° RIEVOCAZIONE STORICA RALLY ACI VARESE-2° RIEVOCAZIONE STORICA RALLY ACI VARESE	VA	LOMBARDIA
	27	A.S.D. VALTIBERINA MOTORSPORT	2° RALLY TERRA VALLE DEL TEVERE AREZZO-2° RALLY STORICO VALLE DEL TEVERE AREZZO	AR	TOSCANA
MARZO	6	ACI VERONA SPORT A.S.D.	18° BENACVS RALLY	VR	VENETO
	6	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL	45° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2022	LU	TOSCANA
	13	AUTOMOBILE CLUB PAVIA	6° MOTORS RALLY SHOW PAVIA	PV	LOMBARDIA
	13	SCUDERIA ETRURIA SPORT ASD	12° HISTORIC RALLY DELLE VALLATE ARETINE-9° REGOLARITA' SPORT VALLATE ARETINE	AR	TOSCANA
	20	A.S.D. SCUDERIA RADICOFANI MOTORSPORT	XIII RALLY DELLA VAL D'ORCIA-III RALLY STORICO DELLA VAL D'ORCIA	SI	TOSCANA
	20	FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE ASD	12° ITALIAN BAJA DI PRIMAVERA	PN	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	20	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	5° VIGNETI MONFERRINI	AT	PIEMONTE
	27	CINQUECENTISTI CHIARAMONTANI CLUB ASD	65° SALITA DEI MONTI IBLEI	RG	SICILIA

	27	OR ACI PROMUOVE SRL	56° COPPA DELLA CONSUMA-1° TROFEO COPPA DELLA CONSUMA	FI	TOSCANA
	27	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	8 CAMUNIA RALLY	BS	LOMBARDIA
APRILE	3	CONSORZIO ENTE AUTODROMO PERGUSA	27° RALLY DI PROSERPINA	EN	SICILIA
	3	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	46° RALLY TROFEO MAREMMA-7° TROFEO MAREMMA STORICO	GR	TOSCANA
	3	PREALPI MASTER SHOW	RALLY DEL BARDOLINO-BARDOLINO HISTORIC-BARDOLINO CLASSIC	VR	VENETO
	3	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	48° RALLY TEAM '971-14° RALLY TEAM '971 STORICO-2° REGOLARITA' SPORT TEAM '971	TO	PIEMONTE
	3	RALLY CLUB TEAM S.S.D.A R.L	30^ SALITA DEL COSTO	VI	VENETO
	9	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	5° RALLY STORICO COSTA SMERALDA-4° REGOLARITA' SPORT COSTA SMERALDA	OT	SARDEGNA
	10	A.S.D. PRO SPINO TEAM	49° CRONOSCALATA "LO SPINO"	AR	TOSCANA
	10	A.S.D. TRE CIME PROMOTOR	37°RALLY BELLUNESE	BL	VENETO
	10	ASS. SPORTIVA DIL. EGNATHIA	63° COPPA SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	10	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	69° RALLYE SANREMO-14° SANREMO LEGGENDA	IM	LIGURIA
	24	A.S.D. CASARANO RALLY TEAM	28' RALLY CITTA' DI CASARANO	LE	PUGLIA
	24	A.S.D. POVIL RACE SPORT	3° SLALOM MONTI LESSINI	VR	VENETO
	24	AC BERGAMO	36° RALLY PREALPI OROBICHE	BG	LOMBARDIA
	24	AC LIVORNO	55° RALLY ELBA	LI	TOSCANA
	24	ASD PASSIONE & SPORT	2° LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA ETNA NORD TROFEO C	CT	SICILIA

	30	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA AUTOCONSULT	10° VALSUGANA HISTORIC RALLY-10° VALSUGANA CLASSIC	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
MAGGIO	1	AC MACERATA	31° TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI-14° TROFEO STORICO L. SCARFIOTTI	MC	MARCHE
	1	ASSOCIAZIONE OGLIASTRA RACING	5° SLALOM CITTA' DI LOCERI	NU	SARDEGNA
	1	MOTORSPORT SCORRANO	3° SLALOM TORRE DEL MITO	LE	PUGLIA
	1	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	58° RALLY VALLI OSSOLANE	VB	PIEMONTE
	1	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	40° MIGNANEGO / GIOVI	GE	LIGURIA
	7	AC PALERMO	TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 2022	PA	SICILIA
	7	VALPOLICELLA RALLY CLUB ASD	4° RALLY DELLA VALPOLICELLA-2° RALLY STORICO DELLA VALPOLICELLA-2^ REGOLARITA' SPORT DELLA VALPOLICELLA	VR	VENETO
	8	A.S.D. JOLLY RACING TEAM	37° RALLY DELLA VALDINIEVOLE	PT	TOSCANA
	8	A.S.D. STREET RACERS	1° CRONOSCALATA AVOLA- AVOLA ANTICA TROFEO BELMONTE	SR	SICILIA
	8	AC PALERMO	106° TARGA FLORIO-TARGA FLORIO RALLY	PA	SICILIA
	8	AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI	CRONOSCALATA SAN GREGORIO - BURCEI	CA	SARDEGNA
	15	AC PORDENONE	35° RALLY PIANCAVALLO-RALLY STORICO PIANCAVALLO 2022	PN	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	15	ASD TEBE RACING	26° LUZZI-SAMBUCINA - TROFEO SILVIO MOLINARO	CS	CALABRIA
	15	C.O. SCUDERIA AUTO. CLEMENTE BIONDETTI	15° SCARPERIA - GIOGO	FI	TOSCANA
	15	PRS GROUP SRL	29° RALLY ADRIATICO-4° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO-BAJA 29° RALLY ADRIATICO	AN	MARCHE
	15	TOP COMPETITION	27° SLALOM ROCCA NOVARA	ME	SICILIA

	22	A.S.D. SAN DAMIANO RALLY CLUB	6° RALLY IL GRAPPOLO	AT	PIEMONTE
	28	AC LECCE	4° RALLY STORICO DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	29	A. S. ABETI RACING	39° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE-IX RALLY ABETI STORICO-2°REGOLARITÀ SPORT ABETI	PT	TOSCANA
	29	A.C. MOLISE	29° SL CITTÀ DI CAMPOBASSO MEMORIAL BATTISTINI	CB	MOLISE
	29	A.S.D. E4RUN	5^ VERZEGNIS / SELLA CHIANZUTAN	UD	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	29	AC LECCE	54° RALLY DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	29	PASSIONE E SPORT	4° SLALOM QUOTA MILLE	CT	SICILIA
	29	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	28° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO-RALLY NAZIONALE DEL TARO 2022	PR	EMILIA ROMAGNA
	29	SUPERGARA S.R.L	53° SUSA MONCENSIO	TO	PIEMONTE
GIUGNO	5	A.S.D. STREET RACERS	47° CATANIA ETNA	CT	SICILIA
	5	AUTOMOBILE CLUB VITERBO	XXV CRONOSCALATA LAGO MONTEFIASCONE	VT	LAZIO
	5	RALLY CLUB TEAM S.S.D.A R.L	16° RALLY STORICO CAMPAGNOLO-13° CAMPAGNOLO HISTORIC	VI	VENETO
	12	A.S.D. ITTIRESE SPORT MOTORISTICI - A.I.S.M.	23° SLALOM SEREDDA-ITTIRI	SS	SARDEGNA
	12	AC PALERMO	CRONOSCALATA FLORIOPOLI CERDA	PA	SICILIA
	12	AC SONDRIO	65° RALLY COPPA VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	12	ADIGE SPORT	5° SLALOM CALDARO APPIANO-MENDEL	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE
	12	AS KINISIA KARTING CLUB	20° SLALOM DELL'AGRO-ERICINO	TP	SICILIA

	12	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	51° TROFEO VALLECAMONICA	BS	LOMBARDIA
	12	MORANO MOTORSPORT A.S.D.	11^ SALITA MORANO-CAMPOTENESE	CS	CALABRIA
	19	A.S.D. RALLY GAME TERRA DI ARGIL	9° RALLY TERRA DI ARGIL	FR	LAZIO
	19	ASD SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE	20° RALLY DI CALTANISSETTA E DEL VALLONE	CL	SICILIA
	19	COMITATO MOTORGROUP ASD	38 RALLY DELLA MARCA	TV	VENETO
	19	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	34° BOLOGNA RATICOSA	BO	EMILIA ROMAGNA
	26	AC BARI	10° COPPA DEI TRULLI MONOPOLI	BA	PUGLIA
	26	ASD VEGLIO 4X4	11° RALLY LANA STORICO-11° LANA STORICO REGOLARITA' SPORT	BI	PIEMONTE
	26	AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA	43° SANTO STEFANO - GAMBARIE	RC	CALABRIA
	26	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	16° RALLY DI ALBA	CN	PIEMONTE
	26	GRUPPO SPORTIVO DIL. A.C. ASCOLI PICENO	61° COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	26	REGGELLO MOTOR SPORT ASD	14° RALLY DI REGGELLO CITTA' DI FIRENZE	FI	TOSCANA
	26	REGGELLO MOTOR SPORT ASD	14° RALLY REGGELLO STORICO COPPA CITTA' DELL'OLIO	FI	TOSCANA
	26	SUPERGARA S.R.L	9° SLALOM BUBBIO-CASSINASCO	AT	PIEMONTE
LUGLIO	3	A.S.D. LANTERNARALLY	38° RALLY DELLA LANTERNA	GE	LIGURIA
	3	CARNIA PISTONS ASD	8° RALLY VALLI DELLA CARNIA	UD	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	3	SCUDERIA TRENTINA	71° TRENTO BONDONE - 71° TRENTO BONDONE AUTO STORICHE	TN	TRENTINO ALTO ADIGE

	4	MOTORSPORT CLUB CASTELBUONO/OR TEAM PALIKE' A.S.D.	12° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	9	SCUDERIA ETRURIA SPORT ASD	42° RALLY INTERNAZIONALE DEL CASENTINO-42° RALLY INTERNAZIONALE STORICO DEL CASENTINO	AR	TOSCANA
	10	A.S.D. NEW MATESE MOTORSPORT	9° RALLY DEL MATESE - 7° RALLY DEL MEDIO VOLTURNO	CE	CAMPANIA
	10	ASD ROMBO TEAM	35° MAXISLALOM SALERNO-CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA
	10	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	23° CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO	CT	SICILIA
	10	AUTOMOBILE CLUB TORINO	40° CESANA SESTRIERE	TO	PIEMONTE
	10	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	50° SAN MARINO RALLY-50° SAN MARINO RALLY COPPA DI ZONA-7° SAN MARINO RALLY HISTORIC	RSM	FAMS
	10	FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE ASD	29° ITALIAN BAJA	PN	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	17	AUTOMOBILE CLUB RIETI	57° RIETI TERMINILLO - 55° COPPA CAROTTI	RI	LAZIO
	17	CST SPORT ASD	22° RALLY DEI NEBRODI-22° RALLY DEI NEBRODI STORICO	ME	SICILIA
	17	OR SPORT FAVALE 07	14° SLALOM FAVALE-CASTELLO	GE	LIGURIA
	24	AUTOMOBILE CLUB COSENZA	41^ COPPA SILA - TROFEO DOMENICO SCOLA	CS	CALABRIA
	24	AUTOMOBILE CLUB LUCCA	57° COPPA CITTÀ DI LUCCA-5° COPPA VILLE LUCCHESI	LU	TOSCANA
	24	MOTORSPORT ITALIA	RALLY DI ROMA CAPITALE	RM	LAZIO
	31	A.S.D. SCUDERIA AUTOMOBILISTICA ARMANNO CORSE	6° SLALOM ALTOFONTE-REBUTTONE	PA	SICILIA
	31	A.S.D. TRE CIME PROMOTOR	48° ALPE DEL NEVEGAL	BL	VENETO
	31	AC PALERMO	CRONOSCALATA DEL SANTUARIO	PA	SICILIA

	31	ASSOCIAZIONE BASILICATA MOTORSPORT	9°TROFEO VULTURE MELFESE CITTA' DI MELFI E RAPOLLA	PZ	BASILICATA
	31	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	61° ALGHERO SCALA PICCADA	SS	SARDEGNA
	31	CHIANTI CUP RACING SRLS	GUARCINO CAMPOCATINO 2022	FR	LAZIO
	31	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	35° RALLY LANA	BI	PIEMONTE
AGOSTO	7	A.S.D. TOP COMPETITION	19° RALLY DEL TIRRENO	ME	SICILIA
	7	ASD MOTORSPORT 2C	18° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE	FR	LAZIO
	7	GRUPPO MOTORI TULA	6° SLALOM CITTA' DI COSSOINE	SS	SARDEGNA
	7	MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL	5° RALLY DI SALSOMAGGIORE TERME-4° RALLY HISTORIC DI SALSOMAGGIORE TERME-4° RALLY CLASSIC DI SALSOMAGGIORE TERME	PR	EMILIA ROMAGNA
	7	SCORZE' CORSE ASD	19° TIMETO RALLY CITTÀ DI SCORZÈ-MEMORIAL W. BERTON	VE	VENETO
	14	A S D SVOLTE DI POPOLI	60° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	PE	ABRUZZO
	22	ASSOCIAZIONE BASILICATA MOTORSPORT	13° COPPA CITTA' DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	CAMPANIA
	28	A.C. MOLISE	27° RALLY DEL MOLISE TROFEO GIUSEPPE MATTEO	CB	MOLISE
	28	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	VII° CRONOSCALATA LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANO	CT	SICILIA
	28	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	45° RALLY 1000 MIGLIA	BS	LOMBARDIA
	28	C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOM	57° TROFEO LUIGI FAGIOLI	PG	UMBRIA
SETTEMBRE	4	AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE	XXXIX° PEDAVENA CROCE D'AUNE	BL	VENETO
	4	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	15° RALLY VALLE DEL SOSIO-VI° HISTORIC RALLY VALLE DEL SOSIO	PA	SICILIA

	4	LASERPROM 015 SRL	40° RALLY DI CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
	4	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	57° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA-26° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC-2° RALLY ALPI ORIENTALI REGULARITY	UD	FRIULI VG
	4	SUPERGARA S.R.L	49° GARESSIO - SAN BERNARDO	CN	PIEMONTE
	10	A.S.P.A.D. ADIGE SPORT	5° SLALOM DIMARO-FOLGARIDA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	10	R.T. MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	37° RALLY CITTA' DI TORINO E DELLE VALLI DI LANZO-12° RALLY STORICO CITTA' DI TORINO-3° REGOLARITA' SPORT CITTA' DI TORINO	TO	PIEMONTE
	11	A.S.D. GRUPPO MOTORISTICO BUDDUSO'	21° SLALOM CITTÀ DI BUDDUSO'	OT	SARDEGNA
	11	A.S.D. RASSINABY RACING	3 ° BAJA VERMENTINO TERRE DI GALLURA	OT	SARDEGNA
	11	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	64° MONTE ERICE-7° SALITA STORICA MONTE ERICE	TP	SICILIA
	11	SAN MARTINO CORSE	42° RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO- 13° HISTORIQUE RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	11	TECNO MOTOR RACING TEAM	2° SLALOM CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO	FG	PUGLIA
	18	A.S.D. RASSINABY RACING	19° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO	OT	SARDEGNA
	18	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA	67° COPPA NISSENA	CL	SICILIA
	18	N.T.T. RALLY EVENT S.S.D.A.R.L.	2° RALLY VALLE IMAGNA	BG	LOMBARDIA
	18	RACING TEAM MERANO	2° SLALOM VANDOIES TERENTO	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE
	24	AC LIVORNO	XXXIV° RALLY ELBA STORICO-IX° HISTORIC REGULARITY SPORT	LI	TOSCANA
	25	A.S.D. LANTERNARALLY	15° RALLY GOLFO DEI POETI	SP	LIGURIA
	25	A.S.D. PILOTI SIPONTINI	12° RALLY PORTA DEL GARGANO TROFEO CITTÀ DI VIESTE	FG	PUGLIA

	25	CHIANTI CUP RACING SRLS	43° COPPA CHIANTI CLASSICO UBERTO BONUCCI	SI	TOSCANA
OTTOBRE	2	A.S.D. POVIL RACE SPORT	14° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
	2	ASD ROMBO TEAM	10° MAXISLALOM DI ROCCADASPIDE	SA	CAMPANIA
	2	AUTOMOBILE CLUB - A.C. MODENA	42° RALLY CITTA' DI MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA
	2	AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI	CRONOSCALATA IGLESIAS SANT'ANGELO	CI	SARDEGNA
	2	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	4° RALLY TROFEO DELLE MERENDE	CN	PIEMONTE
	2	CST SPORT ASD	7^ RALLY TINDARI-7^ RALLY TINDARI HISTORIC	ME	SICILIA
	2	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	43° RALLY CITTÀ DI PISTOIA - 4° COPPA CITTA' DI PISTOIA	PT	TOSCANA
	2	RED WHITE ASD	45° CIVIDALE CASTELMONTE-45° CIVIDALE CASTELMONTE HISTORIC	UD	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	6	SCUDERIA TRICOLORE ASD	MODENA CENTO ORE	BO	EMILIA ROMAGNA
	8	A.S.D. SAN DAMIANO RALLY CLUB	2° RALLY IL GRAPPOLO STORICO-2° IL GRAPPOLO REGOLARITA' SPORT	AT	PIEMONTE
	8	AUTOMOBILE CLUB VERONA	40° RALLY DUE VALLI-17° DUE VALLI HISTORIC-10° DUE VALLI CLASSIC	VR	VENETO
	8	PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.	10° RALLY TERRA SARDA-2° RALLY TERRA SARDA STORICO	OT	SARDEGNA
	8	SEBINO EVENTI A.S.D.	10° RALLY DEL SEBINO	BG	LOMBARDIA
	9	AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA	XXXVII° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO	SR	SICILIA
	9	PEG RACING SRLS	5° COPPA FARO	PU	MARCHE
	9	TOP COMPETITION	27° SLALOM TORREGROTTA-ROCCAVALDINA	ME	SICILIA

	16	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	37° RALLY DI SANREMO STORICO-23° RALLY DELLE PALME	IM	LIGURIA
	16	M33 SRL	16° RALLY CITTÀ DI AREZZO CRETE SENESI VALTIBERINA - 3° CROSS C. RALLY CITTA' DI AREZZO CRETE SENESI VALT.	SI	TOSCANA
	16	PENTATHLON MOTOR TEAM A.S.D.	29° RALLY DEL RUBINETTO	NO	PIEMONTE
	16	SIRACUSA PRO MOTOR SPORT	14° SLALOM CITTA' DI AVOLA	SR	SICILIA
	23	AC COMO	41° RALLY TROFEO ACI COMO-1° TROFEO ACI COMO/ VILLA D'ESTE REG. SPORT-5° RALLY STORICO ACI COMO	CO	LOMBARDIA
	23	AUTOSPORT DORGALI	7° SLALOM CITTA' DI DORGALI CALAGONONE	NU	SARDEGNA
	23	LA CASTELLANA A.S.D.	49^ CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA	TR	UMBRIA
	23	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	7° RALLY COLLINE METALLIFERE - 2° RALLY HISTORIC DELLA VAL DI CORNIA	LI	TOSCANA
	30	BASSANO RALLY RACING	39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI BASSANO - 19° RALLY STORICO CITTA' DI BASSANO	VI	VENETO
NOVEMBRE	5	M33 SRL	RALLY DEL LAZIO - CASSINO E PICO	FR	LAZIO
	6	A. S. D. POWERSTAGE	6° RALLY STORICO CITTA' DI SCHIO	VI	VENETO
	6	A.S.D. SPORT INFINITY	4° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO-4° REGOLARITÀ SPORT INFINITY	SV	LIGURIA
	13	MAT RACING A.S.D.	6° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE	TO	PIEMONTE
	13	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D. a R.L.	20° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA	VR	VENETO
	13	SCUDERIA LIVORNO RALLY	13° LIBURNA TERRA	PI	TOSCANA
	13	VEDOVATI CORSE ALBINO	6° SPECIAL RALLY CIRCUIT BY VEDOVATI CORSE	MB	LOMBARDIA
	20	A. S. D. POWERSTAGE	31° RALLY CITTÀ DI SCHIO	VI	VENETO

	20	A.S.D. JOLLY RACING TEAM	2° RALLY DAY DI CHIUSDINO	SI	TOSCANA
	20	DRIVEVENT SAS	6° CRONOSCALATA DI TANDALO' ROUND 5	SS	SARDEGNA
	20	N.T.T. RALLY EVENT S.S.D.A.R.L.	8° RALLY DUE LAGHI - 12° RALLY DELL'OSSOLA	VB	PIEMONTE
	20	OR SC IMPERIA CORSE	11° RONDE VALLI IMPERIESI	IM	LIGURIA
	26	A.S.D. CLUB DELLA RUGGINE	LA GRANDE CORSA-LA GRANDE CORSA REGOLARITA' SPORT	TO	PIEMONTE
	27	PRS GROUP SRL	15° RALLY DELLE MARCHE	MC	MARCHE
DICEMBRE	4	SIAS SPA	ACI RALLY MONZA	MB	LOMBARDIA
	4	VALDELSA CORSE A. S. D.	8° RALLYDAY DELLA FETTUNTA	FI	TOSCANA
	4	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	25° RALLY COLLI DEL MONFERRATO E DEL MOSCATO	AT	PIEMONTE
	10	SCUDERIA ETRURIA SPORT ASD	1° RALLY DEL BRUNELLO-2° RALLY DEL BRUNELLO STORICO-2° RALLY DEL BRUNELLO - REGOLARITA' SPORT	SI	TOSCANA
	11	WORLD COMPANY SRL	14° RONDE CITTA' DI SPERLONGA	LT	LAZIO
	18	A. S. D. MOTORING CLUB	23°PREALPI MASTER SHOW-17°RONDE PREALPI TREVIGIANE	TV	VENETO
	18	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL	31° IL CIOCCHETTO EVENT	LU	TOSCANA

ELENCO 2 - GARE MOTO CONFERMATE ANNO 2022

MESE	GIORNO	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
MAGGIO	28	PAOLO TORDI	1° ROUND CIVS + CRONO CLIMBER	AR	TOSCANA
	29	PAOLO TORDI	2° ROUND CIVS + CRONO CLIMBER + EUROPEO	AR	TOSCANA
GIUGNO	12	MOTOCLUB DERUTA 2012 CITTA' DELLA MAIOLICA	3° ROUND CIVS + CRONO CLIMBER	PG	UMBRIA
	26	MOTOCLUB CASTELLIRI RODERS CIOCIARIA	4° ROUND CIVS+CRONO CLIMBER	FR	LAZIO
LUGLIO	16	MOTOCLUB SPOLETO	5° ROUND CIVS + CRONO CLIMBER	PG	UMBRIA
	17	MOTOCLUB SPOLETO	6°ROUND CIVS+CRONO CLIMBER+EUROPEO	PG	UMBRIA
SETTEMBRE	18	MOTOCLUB EVANDRO VITI VOLTERRA	7° ROUND CIVS + CRONO CLIMBER	PI	TOSCANA

ALLEGATO *B*

GARE FUORI CALENDARIO

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

22A00226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixapost»

Estratto determina AAM/PPA n. 6/2022 del 5 gennaio 2022

Autorizzazione variazione:

è autorizzata la variazione di tipo II B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea e avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo): Introduzione di un nuovo produttore del principio attivo Latanoprost relativamente al medicinale: «FIXAPOST»

confezione:

045204017 - «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in ldpe

045204029 - «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 90 contenitori monodose in ldpe

titolare A.I.C.: Laboratoires Thea con sede legale in Rue Louis Bleriot, 12- BP73 St. Jean, 63017 Clermont- Ferrand-Cedex 2, Francia

numero procedura: SE/H/1602/001/II/005

codice pratica: VC2/2020/534.

Smaltimento scorte:

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00221

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solidra»

Con la determina n. aRM - 5/2022 - 3665 del 5 gennaio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Neuraxpharm Italy S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «SOLIDRA»

confezione: 047043017

descrizione: «2 mg/ml soluzione orale» 1 contenitore in vetro da 150 ml con cucchiaio dosatore.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00222

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Pensa».

Con la determina n. aRM - 6/2022 - 3018 del 5 gennaio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pensa Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «ALENDRONATO PENSA»

confezione: 038007136

descrizione: «70 mg compresse» 40 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 038007124

descrizione: «70 mg compresse» 12 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 038007112

descrizione: «70 mg compresse» 8 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 038007100

descrizione: «70 mg compresse» 4 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 038007098

descrizione: «70 mg compresse» 2 compresse in blister pa/al/pvc/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00223

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Eurogenerici».

Con la determina n. aRM - 4/2022 - 1561 del 5 gennaio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «ALPRAZOLAM EUROGENERICI»

confezione: 035427032

descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse

confezione: 035427020

descrizione: «0,50 mg compresse» 20 compresse

confezione: 035427018

descrizione: «0,25 mg compresse» 20 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00224

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1355
Yen	130,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,818
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,84135
Fiorino ungherese	367,71
Zloty polacco	4,5895
Nuovo leu romeno	4,9483
Corona svedese	10,2958
Franco svizzero	1,0372
Corona islandese	147,6
Corona norvegese	10,0013
Kuna croata	7,519
Rublo russo	84,5313
Lira turca	15,0777
Dollaro australiano	1,5691
Real brasiliano	6,3539
Dollaro canadese	1,442
Yuan cinese	7,2174
Dollaro di Hong Kong	8,8541
Rupia indonesiana	16202,02
Shekel israeliano	3,5139
Rupia indiana	84,3949
Won sudcoreano	1354,4
Peso messicano	23,2259
Ringgit malese	4,7379
Dollaro neozelandese	1,6651
Peso filippino	58,051
Dollaro di Singapore	1,5333
Baht tailandese	37,665
Rand sudafricano	17,9661

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00213

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1279
Yen	131,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,745
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,83618
Fiorino ungherese	365,12
Zloty polacco	4,5667
Nuovo leu romeno	4,9481
Corona svedese	10,2808
Franco svizzero	1,0355
Corona islandese	147,8
Corona norvegese	10,0138

Kuna croata	7,5185
Rublo russo	84,9202
Lira turca	15,1384
Dollaro australiano	1,5682
Real brasiliano	6,4174
Dollaro canadese	1,4382
Yuan cinese	7,1924
Dollaro di Hong Kong	8,7919
Rupia indonesiana	16199,73
Shekel israeliano	3,4909
Rupia indiana	84,2055
Won sudcoreano	1352,91
Peso messicano	23,1808
Ringgit malese	4,7214
Dollaro neozelandese	1,6668
Peso filippino	57,988
Dollaro di Singapore	1,531
Baht tailandese	37,582
Rand sudafricano	18,108

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00214

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1319
Yen	131,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,581
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,83546
Fiorino ungherese	362,15
Zloty polacco	4,5666
Nuovo leu romeno	4,946
Corona svedese	10,2545
Franco svizzero	1,0364
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	9,9672
Kuna croata	7,519
Rublo russo	85,7275
Lira turca	15,2446
Dollaro australiano	1,56
Real brasiliano	6,4146
Dollaro canadese	1,4399
Yuan cinese	7,2087
Dollaro di Hong Kong	8,8227
Rupia indonesiana	16263,02
Shekel israeliano	3,4989
Rupia indiana	84,161
Won sudcoreano	1354,61
Peso messicano	23,1422
Ringgit malese	4,7466
Dollaro neozelandese	1,6597
Peso filippino	57,713
Dollaro di Singapore	1,534
Baht tailandese	37,607
Rand sudafricano	17,9369

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00215

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1315
Yen	131,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,528
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,83593
Fiorino ungherese	359,84
Zloty polacco	4,5614
Nuovo leu romeno	4,9435
Corona svedese	10,3265
Franco svizzero	1,0395
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	10,035
Kuna croata	7,5197
Rublo russo	86,5088
Lira turca	15,5504
Dollaro australiano	1,5778
Real brasiliano	6,442
Dollaro canadese	1,4451
Yuan cinese	7,2187
Dollaro di Hong Kong	8,8272

Rupia indonesiana	16291,88
Shekel israeliano	3,5247
Rupia indiana	84,2475
Won sudcoreano	1362,06
Peso messicano	23,2549
Ringgit malese	4,767
Dollaro neozelandese	1,6752
Peso filippino	57,943
Dollaro di Singapore	1,5388
Baht tailandese	37,962
Rand sudafricano	17,7932

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00216

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1298
Yen	130,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,439
Corona danese	7,438
Lira Sterlina	0,8343
Fiorino ungherese	358,68
Zloty polacco	4,5496
Nuovo leu romeno	4,9451
Corona svedese	10,2839
Franco svizzero	1,0422
Corona islandese	146
Corona norvegese	10,0288
Kuna croata	7,5214
Rublo russo	85,298
Lira turca	15,7206
Dollaro australiano	1,5804
Real brasiliano	6,4343
Dollaro canadese	1,4374
Yuan cinese	7,206
Dollaro di Hong Kong	8,8133
Rupia indonesiana	16188,43
Shekel israeliano	3,5135
Rupia indiana	83,978
Won sudcoreano	1359,96
Peso messicano	23,1109
Ringgit malese	4,7553
Dollaro neozelandese	1,6748
Peso filippino	58,046
Dollaro di Singapore	1,5356
Baht tailandese	38,074
Rand sudafricano	17,6701

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00217

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2021.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *h)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, e dell'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 2014 – Supplemento ordinario n. 87), si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2021 è risultato pari a 0,80%.

22A00265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 106/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 16 settembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013702/MED-L-159 del 17 dicembre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 106/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 16 settembre 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2022 in misura pari a euro 49,93 *pro-capite*.

22A00218

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro in data 29 aprile 2021.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'ENPACL in data 29 aprile 2021, concernente modifiche e integrazioni allo statuto, di cui all'allegato A del rogito del notaio dott.ssa Clara Sgobbo, iscritta nel collegio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, (rep. n. 873 - racc. n. 610).

22A00219

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Comunicato relativo al decreto 18 novembre 2021, recante: «Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 15 dicembre 2021, deve intendersi riportato il seguente allegato, carente in fase di pubblicazione:

«ALLEGATO 1

DISPOSITIVI INNOVATIVI
(art. 5, comma 5, lettera *a*)

1. *Spoiler* laterali (ammesse dal regolamento UE n. 1230, masse e dimensioni).
2. Appendici aerodinamiche posteriori.
3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.
4. *Tyre Pressure Monitoring System* (TPMS), oppure *Tyre Pressure and Temperature Monitoring System* (TPTMS), oppure *Tyre Pressure and Automatic inflating Monitoring System*.
5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione del consumo di carburante.
6. Telematica indipendente collegata all'EBS (*Electronic Braking System*) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.
7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per ausilio in sterzata.
8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.
9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (*Electronic Braking System*) che ad una data velocità abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.».

22A00212

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dell'"Ottocentenario dell'Università di Padova", in versione *proof*, millesimo 2022.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 12 del 17 gennaio 2022).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 91, seconda colonna, all'art. 3, ultimo comma, nella parte relativa ai prezzi di vendita al pubblico, dove è scritto:

«da 1 a 99 unità € 190,00», leggasi:

«da 1 a 99 unità € 55,00».

22A00421

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-013) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.